

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore non comprende casi di sentenze emanate a decisione di rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 234 TCE, da giudici italiani, mentre annovera 4 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-240/07	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE	sentenza	NO
Scheda 2 C-222/07	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive - direttiva del Consiglio 89/552/CEE	sentenza	NO
Scheda 3 C-59/08	Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza - Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.	sentenza	NO
Scheda 4 C-533/07	Diritto di proprietà intellettuale - "prestazioni di servizi" - reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	sentenza	NO

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-240/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 10 della Direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione accordata al diritto di autore e ad alcuni diritti ad esso connessi. L’art. 3 della direttiva stabilisce che, per quella categoria di diritti di autore che è rappresentata dal diritto dei produttori di fonogrammi ad opporsi alla riproduzione non autorizzata dei fonogrammi prodotti, la durata della protezione è di 50 anni dalla fine dell’anno in cui è avvenuta la fissazione del fonogramma stesso. L’art. 10 della direttiva stabilisce che la durata della protezione dei fonogrammi, come stabilita al precedente art. 3, si applica alle opere che, alla data del 1° Luglio 1995, erano protette almeno in uno degli Stati Membri della Comunità europee in base alla normativa nazionale in esso vigente. In particolare, la Corte viene richiesta di chiarire se la disposizione dell’art. 10 vada intesa nel senso per cui deve considerarsi condizione necessaria, ai fini dell’applicazione della protezione cinquantennale prevista, che l’opera (il fonogramma) risultasse, alla data del 1° Luglio 1995, protetta dalla legislazione nazionale di quello Stato Membro nel quale, in particolare, la protezione è richiesta. In proposito, la Corte ha sottolineato che l’applicazione della direttiva comunitaria non richiede, imprescindibilmente, che quell’opera risultasse protetta, alla data summenzionata, proprio dalla normativa interna dello Stato in cui la protezione è richiesta, ma che, all’uopo, è sufficiente che essa risultasse tutelata dalla normativa interna di almeno uno degli Stati Membri, anche se non coincidente con lo Stato al quale è stata rivolta l’istanza di protezione. Un altro punto controverso è quello relativo all’esatta individuazione di tale normativa nazionale di protezione del diritto di autore: in particolare la Corte è stata richiesta di chiarire se la normativa nazionale protettiva - la cui esistenza al 1° Luglio 1995 in almeno uno Stato Membro viene considerata presupposto sufficiente per l’applicazione della protezione recata dalla direttiva comunitaria - deve necessariamente essere una normativa che tutela il diritto di autore (e diritti connessi) spettante a cittadini comunitari, ovvero se possa anche identificarsi in una normativa di protezione del diritto di autore del quale risulti titolare un cittadino extracomunitario. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’art. 10 fa riferimento a tutte le disposizioni nazionali che alla data predetta tutelassero il diritto di autore, anche se tale disciplina fosse applicabile solo a titolari dello stesso che, non essendo cittadini di Paesi Membri, risultassero quindi cittadini extracomunitari.

Stato della Procedura

Il 20/1/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-240/07ex. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C -222/07 ex art. 234 Trattato CE**

“Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunal Supremo (Spagna), dell' interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché degli artt. 12 e 87 del Trattato costitutivo della CE. Inoltre, è stato richiesto alla Corte di chiarire se alla stregua di tali norme comunitarie risultino illegittime alcune disposizioni, contenute nella legislazione spagnola, relative all'investimento obbligatorio per il finanziamento di produzioni filmiche europee e spagnole. La normativa interna in riferimento, infatti, fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5% dei loro ricavi al finanziamento anticipato di films europei, con l'ulteriore previsione per cui il 60% di tale 5% venga destinato al finanziamento di opere, la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna. A tal proposito, la Corte ha precisato che le direttive europee, sopra menzionate, ammettono che la normativa interna dei singoli Stati Membri preveda, riguardo alle emittenti soggette alla loro rispettiva giurisdizione, norme più particolareggiate, comprese quelle dirette al conseguimento di obiettivi di politica linguistica, fatta salva, sempre, la condizione che le legislazioni nazionali non ledano le libertà fondamentali del Trattato UE. Tuttavia la limitazione di tali “libertà” può essere consentita ove le misure di cui si tratta siano rivolte al soddisfacimento di ragioni imperative di interesse pubblico. Pertanto la Corte ha sentenziato che l'obbligo, previsto a carico dei produttori cinematografici spagnoli, di riversare il 5% degli utili del passato esercizio nel finanziamento anticipato di films europei, risponde alla finalità delle direttive medesime sopra menzionate, che si sostanzia nel sostegno all'industria filmica europea. Quanto all'obbligo di defalcare, dallo stesso 5%, una quota del 60% da destinarsi alla produzione filmica in una delle lingue parlate nel Regno di Spagna, il giudice comunitario ha sottolineato che l'obiettivo di uno Stato Membro di difendere o promuovere una delle sue lingue ufficiali, debba ritenersi corrispondente ad un interesse di natura pubblica. Quindi, la previsione normativa interna vigente in Spagna ben risponde all'interesse pubblico della difesa del patrimonio linguistico nazionale. Pertanto, pur ponendo la produzione interna in condizioni di vantaggio rispetto a quella di altri Paesi Membri, si sottrae alle censure comunitarie di violazione delle libertà fondamentali e delle disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato illegittimi.

Stato della Procedura

Il 5/3/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C -222/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 3 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-59/08 ex art. 234 Trattato CE**

“Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza – Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Court de Cassation (Francia) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 5, 7 e 8, n. 2, della direttiva 89/104/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio Economico europeo.

In particolare, la Corte è stata richiesta di definire l'estensione del "diritto al marchio" e della correlata nozione di "esaurimento" di tale diritto.

In proposito, la Corte ha precisato che quando il concessionario di una licenza di commercializzare un prodotto, contrassegnato da un certo marchio, viola una clausola che, per ragioni di tutela del prestigio della casa, fa divieto di cedere a rivenditori partite in saldo di tale prodotto, il titolare del marchio può opporsi contro tale comportamento esercitando, in tal modo, una facoltà che rientra nello stesso diritto al marchio, ma solo sotto la condizione che, nel caso concreto, il giudice accerti che effettivamente tale rivendita nuoce alla conservazione dell'aura di lusso della merce in questione.

La Corte ha inoltre chiarito che il difetto di consenso del titolare del marchio, di fronte alla cessione di partite a saldo del prodotto contrassegnato dal marchio stesso, deve presumersi qualora la clausola che vieta la cessione e rivendita di partite a saldo rientri in una delle categorie di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 59/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 4 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-533/07 ex art. 234 Trattato CE**

“Diritto di proprietà intellettuale – “prestazioni di servizi” – Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Oberster Gerichtshof (Germania) di interpretare l'art.5, n.1, del Regolamento 44/2001, concernente, fra l'altro, l'individuazione del giudice competente ad emettere decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, il predetto articolo prevede delle eccezioni alla regola generale, fissata dalla direttiva stessa, da applicarsi ai fini dell'individuazione del giudice competente ad assumere decisioni per le questioni commerciali e civili. Detta regola generale prevede che il foro competente, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato Membro delle Comunità, è da individuarsi tra quelli dello stesso Stato in cui è posto tale domicilio. Tuttavia tale principio subisce delle deroghe, come sopra precisato, ove ricorrano determinate situazioni. Pertanto, il disposto di cui al menzionato articolo 5 prevede che la persona, domiciliata in un determinato Stato Membro, può essere citata di fronte ad un giudice di altro Stato Membro, nell'ipotesi in cui quella medesima persona abbia assunto un'obbligazione, costituente oggetto del giudizio, la quale debba essere eseguita o sia stata eseguita proprio nel territorio dell'altro Stato Membro. A completamento di tale assunto, l'articolo dirime l'ulteriore questione - relativa al "come" individuare il territorio in cui un'obbligazione, fatta valere in un giudizio, sia stata eseguita o debba essere eseguita - stabilendo a riguardo che, quando l'obbligazione comporti la erogazione di "servizi", essa debba intendersi eseguita, ovvero da eseguirsi, nel luogo dove essi servizi sono stati effettivamente "prestati". La Corte è stata richiesta, in particolare, di chiarire se possa qualificarsi come contratto, avente ad oggetto la "fornitura di servizi", quello che vede il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concedere alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto, dietro pagamento di un prezzo. In proposito, la Corte ha negato che un simile negozio possa ricondursi alla categoria in oggetto, in quanto l'erogazione di un servizio implica l'esercizio di un'attività da parte del soggetto obbligato, laddove, nel contratto di specie, la persona che ha concesso lo sfruttamento del suo diritto si impegna ad un mero comportamento passivo, che si traduce nel consentire all'altra parte di avvalersi delle possibilità concesse. Pertanto, non trattandosi di "esecuzione di servizi", non si potranno applicare le regole sulla giurisdizione contenute nel suddetto art. 5 del Reg. 44/2001, bensì quelle riportate dall'art. 5 della Convenzione 27 settembre 1968, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989 e giusta l'interpretazione fornita dalla stessa Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza sul rinvio C-533/07 (art. 234 TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento comprende 2 casi di sentenze emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, come 3 casi di sentenze a definizione di rinvii esperiti da giudici di altri Stati Membri.

Mentre non è ravvisabile un impatto finanziario con riferimento ai pronunciamenti, emessi dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, a definizione dei rinvii proposti da giudici italiani, risulta per converso incidere sul bilancio finanziario dello Stato italiano una sentenza che il giudice comunitario ha emesso a conclusione di procedimento di rinvio esperito da un Giudice straniero (C-357/07 "Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali). Relativamente a tale pronunciamento - che afferma l'obbligo, per gli Stati Membri, di assoggettare ad IVA le prestazioni di servizi, resi dai servizi postali pubblici in base a contratti le cui condizioni sono pattuite individualmente - la Commissione ha richiesto che, laddove la normativa interna dei singoli Stati prevedesse, per converso, l'esenzione da IVA delle suddette operazioni, si predisponesse un intervento diretto a mettere in vigore il trattamento fiscale così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia. In Italia, la modifica normativa, intesa a sottoporre ad IVA le transazioni di cui sopra, recherà alle Casse dello Stato l'introito di 5,6 milioni di Euro in più per anno.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-1/08	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva 77/388/CEE – determinazione del concetto di luogo di utilizzazione della prestazione pubblicitaria.	sentenza	NO
Scheda 2 C-158/08	Politica doganale della Comunità europea – legislazione antidumping – regolamento CE n. 384/1995 – Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE n. 2913/1992) (Commissione Tributaria di Trieste)	sentenza	NO

Scheda 3 C-303/07	Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV – Convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE	sentenza	NO
Scheda 4 Da C-566/07	Legge sull'imposta sulla cifra d'affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva.	sentenza	NO
Scheda 5 C-357/07	Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali.	sentenza	Sì

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Rinvio Pregiudiziale n. C-1/08 ex art. 234 TCE**

"Sesta direttiva IVA - Art. 9, n. 2, lett. e) - Art.9, n. 3, lett. b) -Tredicesima direttiva IVA - Art. 2 - Luogo della prestazione -prestazioni pubblicitarie - Rimborso dell'IVA -Rappresentante fiscale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Suprema Corte di Cassazione (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett.e), della sesta direttiva 77/388/CEE, relativa all'IVA, come modificata dalla direttiva 84/386/CEE. Le norme citate indicano determinati criteri, che consentono l'individuazione del "luogo" ove deve ritenersi eseguita una prestazione di servizi. Il riferimento al "luogo" della realizzazione del servizio assume rilevanza nel momento dell'applicazione, al servizio stesso, dell'imposta Iva, in quanto quest'ultima deve essere corrisposta all'amministrazione fiscale dello Stato nel cui territorio si trova detto "luogo". Pertanto, in relazione ad alcuni tipi di servizi, ad esempio quelli consistenti nelle attività pubblicitarie, le norme predette stabiliscono che, ove gli stessi vengano prestati, da un operatore stabilito nelle Comunità europee, a favore di destinatari stabiliti fuori del territorio comunitario, essi servizi si intendono localizzati anch'essi fuori delle Comunità, per cui non sono soggetti all'imposizione fiscale dei Paesi comunitari. Tuttavia è prevista un'eccezione: infatti, in relazione ai servizi in questione, gli Stati membri delle Comunità possono scegliere di considerare i medesimi come aventi luogo nel loro territorio, quando la prestazione, ancorchè resa a favore di destinatario stabilito fuori della Comunità, è stata "utilizzata" nei territori stessi di quegli Stati membri. In merito all'interpretazione di detta disciplina, la Corte ha precisato: che rientra nella nozione di destinatario "stabilito" fuori della Comunità non solo quello che è destinatario "finale" del servizio stesso, ma anche il destinatario "intermedio" il quale, a sua volta, esegua dei servizi per un destinatario finale; che una pubblicità si intende utilizzata nel territorio dello Stato membro quando viene diffusa "a partire" dallo stesso territorio; che la pubblicità non può considerarsi avvenuta nei confini di uno Stato comunitario quando, pur essendo utilizzata all'interno dello stesso, è stata resa non da prestatore comunitario ma extracomunitario; che se uno Stato membro decide che una pubblicità, pur effettuata da un operatore dello stesso Stato per un soggetto destinatario avente sede fuori delle Comunità, sia considerata localizzata a fini fiscali in esso Stato, in quanto è stata ivi utilizzata, così che il fisco di questo Stato può esigere l'IVA, il soggetto passivo di essa ha tuttavia diritto ad essere rimborsato di tale imposta, quando dimostri l'esistenza di determinate condizioni che risultano elencate all'art. 2 della dir. 86/560/CEE.

Stato della Procedura

Il 19/2/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-1/08 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non vengono rilevati oneri finanziari

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-158/08– ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE “Codice doganale comunitario – Regolamento (CE) n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo – Pratica irregolare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Trieste (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 13 del Reg. n. 384/96, contro le importazioni oggetto di “dumping” da parte di paesi extracomunitari, nonché su quella degli artt. 4, 114 e segg., 202, 204, 212 e 214 del Reg. 2013/1992, istitutivo di un codice doganale comunitario. In particolare, atteso che il dumping consiste nella vietata pratica commerciale di vendere un prodotto, sui mercati di esportazione, ad un prezzo inferiore a quello applicato sul mercato interno, l'art. 13 del Reg. 384/96 dispone che, qualora ricorra una prassi che consenta di aggirare detto divieto e sussistano prove sufficienti che essa sia finalizzata esclusivamente ad evitare l'applicazione del dazio e non sia dettata da motivi economici concreti, la Commissione europea può aprire un'inchiesta, al termine della quale, in base all'accertamento definitivo dell'elusione, il Consiglio delle Comunità può estendere le misure antidumping, dal prodotto interessato, anche ai prodotti simili. I sopra menzionati articoli del Regolamento doganale, invece, considerano il regime del c.d. “perfezionamento attivo”, che prevede, fra l'altro, che non siano soggetti a misure di politica commerciale (come i dazi antidumping) quei prodotti i quali, normalmente sottoposti a tali misure, vengano immessi nel territorio delle Comunità non per esservi messi in commercio, ma soltanto per subire una qualche lavorazione o trattamento, allo scopo di essere riesportati fuori del territorio delle Comunità. Tuttavia, tale trattamento di favore viene revocato se risulta che non vi era reale intenzione, nell'operatore, di riesportare la merce, ma solo di eludere il fisco. La Corte è stata investita, nello specifico, della questione relativa alla riconducibilità, nell'ambito delle norme citate, del caso di seguito descritto: una società immetteva in Italia, quindi in territorio comunitario, del magnesio greggio dalla Cina, soggetto a dazio antidumping in virtù di regolamento comunitario. In Italia tale merce veniva trasformata in “granuli” di magnesio, per essere poi riesportata in territorio Sloveno, allora esterno alle Comunità. Tuttavia il prodotto così trattato non raggiungeva i locali della società Slovena acquirente, collegata peraltro alla società italiana esportante, bensì rimaneva in sosta poche ore in un'area auto-portuale per essere quindi reintrodotta in Italia, ove veniva acquistata dalla società medesima che l'aveva trasformato. In proposito la Corte ha affermato che, in tal caso, la volontà di esportare essendo negata dai fatti (la merce si limitava a passare la frontiera solo per creare un'apparenza di esportazione), si devono ritenere applicabili le norme del codice doganale sulla revoca del beneficio fiscale di cui sopra, mentre si deve escludere l'applicabilità dell'art. 13 del Reg. 384/96 (estensione del dazio antidumping ai prodotti simili, in questo caso ai granuli di magnesio in quanto simili al magnesio grezzo) in quanto non vi è stata inchiesta da parte della Commissione né decisione del Consiglio di estendere il dazio al prodotto simile, condizioni, queste ultime, necessarie ad integrare la situazione di cui all'art. 13.

Stato della Procedura

Il 4/6/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -158/08 (art.. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C – 303/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV - convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – Artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata investita, dal Korkein Hallinto-oikeus (Finlandia) dell’interpretazione degli artt. 43 e 48 TCE, nonché dell’art. 2, lett. A) della direttiva 90/435/CEE, nel senso di stabilire se, in particolare, con tali disposizioni risulti incompatibile, o meno, la normativa nazionale di uno Stato Membro, che assoggetti a ritenuta fiscale gli utili che una società, residente nello stesso Stato, distribuisca alla società madre residente all’estero, laddove la stessa normativa esenti da tale ritenuta gli utili “domestici”, cioè quelli distribuiti dalla medesima società ad una società madre residente nello stesso Stato Membro. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che una tale disciplina sarebbe discriminatoria nei confronti della società madre residente in uno Stato Membro diverso da quello di residenza della società figlia. Ne deriverebbe, in ultima istanza, una lesione della libertà di stabilimento di impresa, in quanto detta normativa crea condizioni più vantaggiose per le società di uno Stato Membro, che vogliano investire acquistando partecipazioni di “riferimento” in altre società dello stesso Stato Membro (diventando pertanto società “madri” di queste ultime), di quanto non ne istituisca per gli operatori di altri Paesi Membri, che saranno scoraggiati dall’investire il proprio capitale in partecipazioni a società residenti nello Stato Membro in cui vige tale normativa, a causa della penetrante pressione fiscale applicata nei loro confronti. La normativa nazionale in oggetto, dunque, lede la libertà di stabilimento di impresa, nonché la libera circolazione dei capitali, come riferite alle società residenti in altri Stati Comunitari.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza, il 18 giugno 2009, il rinvio pregiudiziale C-303/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non produrrebbe effetti finanziari sul bilancio italiano, in quanto la problematica concernente l’equiparazione del trattamento fiscale degli utili “trasfrontalieri” agli utili “domestici” è già affrontata dalle autorità europee, per l’Italia, nell’ambito di due procedure di infrazione attualmente pendenti (n. 2004/4350 e n. 2005/4047).

Per le SICAV, poi, si precisa che esse vengono trattate dalla normativa italiana come “fondi di investimento” e non come società, per cui non si può ipotizzare un’analogia con la normativa oggetto del presente rinvio.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-566/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE

"Legge sull'imposta sulla cifra di affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata investita, dal Staatssecretaris van Financiën (Olanda), dell'interpretazione dell'art. 21 della Dir. 77/388/CEE sull'IVA. L'IVA è l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, gravante, rispettivamente, sul cedente e sul prestatore, che rilasciano alla controparte una fattura o documento equivalente sulla quale è esposto l'importo dell'IVA stessa. Per l'art. 21 predetto, dunque, tale imposta fa carico a chiunque indichi la stessa in una fattura o in un altro documento equivalente. La questione attiene, in particolare, all'individuazione dello Stato Membro cui compete il gettito IVA, quando ricorrano determinate circostanze. La stessa direttiva stabilisce - facendo riferimento a certi tipi di servizi consistenti nell'esercizio di attività culturali, scientifiche o affini, nonché alle prestazioni accessorie a tali attività - che l'IVA è dovuta all'amministrazione finanziaria del luogo dove tali attività sono state effettuate. Pertanto, in base a tale regola generale, il prestatore di servizi del caso sottoposto alla Corte - il quale si identificava in un'impresa olandese che, operando per conto di un ente anch'esso olandese, eseguiva in Germania l'attività di organizzatrice di mostre culturali - avrebbe dovuto corrispondere l'IVA, inerente le proprie prestazioni, al Fisco Tedesco. Tuttavia tale impresa, nella fatturazione eseguita, indicava un' imposta IVA che corrispondeva non al modello tedesco di detta imposta, bensì a quello olandese, in ragione di svariate circostanze quali: l'importo corrispondente all'IVA come regolata nei Paesi Bassi; la lingua olandese usata nella redazione della fattura; il comportamento complessivo delle parti. A tal proposito, la Corte ha già stabilito in passato, interpretando l'art. 21, che il soggetto emittente fattura è tenuto a pagare l'IVA per il semplice presupposto dell'esposizione in fattura di tale imposta, a prescindere dall'erogazione effettiva di un servizio. Questa regola si spiega con l'esigenza di evitare al Fisco il rischio della perdita di gettito fiscale, in quanto che il destinatario di una fattura può detrarre l'importo dell'IVA, ivi indicato, dal proprio debito IVA, per cui, se l'emittente fattura fosse esonerato dal pagare l'IVA indicata nel documento emesso, il Fisco non recupererebbe più l'importo che ha dovuto detrarre dal debito dell'altro contribuente. Da quest'ordine di considerazioni deriverebbe, sempre per evitare al Fisco di uno Stato Membro la perdita di un certo introito fiscale, che il gettito IVA deve spettare allo stesso Stato Membro nei confronti del quale si può far valere, da parte del destinatario della fattura, il diritto a detrazione, perché se tale importo spettasse ad un altro percipiente, ne deriverebbe, per il primo, una perdita di gettito fiscale. Pertanto, stante il presupposto che, nel nostro caso, il destinatario della fattura (cioè il committente olandese dell'impresa anch'essa olandese), poteva, in ragione della fattura ricevuta, ottenere dal Fisco olandese la detrazione dell'imposta, ivi indicata, dal proprio debito IVA (infatti detta detrazione gli sarebbe stata concessa dal Fisco olandese per il fatto che dalla fattura risultava un'imposta in tutto corrispondente a quella olandese), ne derivava che anche l'impresa medesima avrebbe dovuto corrispondere l'IVA, di cui era gravata, al Fisco olandese (quello dello Stato cui si riferiva l'IVA come indicata in fattura) e non a quello tedesco, anche se la prestazione aveva avuto luogo su suolo tedesco.

Stato della Procedura

Il 18/6/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -566/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.